

Lo STATUTO di “CONFIDARE S.C.p.A.”

TESTO in vigore dal 30.04.2019 a seguito Assemblea dei Soci alla presenza del Notaio dott. Marcoz

TITOLO I

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO E DURATA DELLA SOCIETÀ

ARTICOLO 1

È costituita una società cooperativa per azioni denominata “CONFIDARE S.C.p.A.” iscritta all’Albo 106 degli Intermediari Finanziari vigilati da Banca d’Italia. “CONFIDARE S.C.p.A.” è un Confidi che - mantenendo, unitamente all’originaria matrice associativa, radici e sede principale in Piemonte - opera su tutto il territorio nazionale ed è del tutto indipendente ed autonomo da qualsivoglia sistema associativo di rappresentanza delle mPMI.

ARTICOLO 2

La Cooperativa - di seguito denominata “Confidi” - ha sede nel Comune di Torino.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire e sopprimere filiali, uffici ed altre unità operative, site sul territorio nazionale. Le imprese Socie, site al di fuori della Regione Piemonte non possono comunque superare il 50% del numero complessivo dei Soci e le linee di credito loro garantite non possono eccedere – su base annua – il 60% della operatività complessiva del Confidi.

La società ha la durata sino al 31/12/2050 (31 dicembre 2050) e potrà essere prorogata a norma di legge con delibera assembleare. In deroga all’art. 2437, comma 2, lett. a) Codice Civile, l’eventuale proroga della durata non costituisce causa di recesso per i soci.

Il Confidi non ha fini di lucro ed ha carattere di mutualità prevalente (come dettagliato nei successivi art. 42, 43, 44) in quanto non è prevista alcuna possibilità di distribuire avanzi di gestione o riserve ai soci ed è obbligata a devolvere l’intero patrimonio sociale – dedotto il solo capitale – ai fondi mutualistici di cui all’art. 13 D.L. 269/2003 convertito dalla Legge 326/03.

Ai sensi dell’art. 13 c. 19 D.L. 269/2003 convertito dalla Legge 326/03, ai confidi costituiti sotto forma di società cooperativa non si applicano il secondo comma dell’articolo 2545-quater del codice civile introdotto dalla riforma delle società e gli articoli 11 e 20 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Ai sensi dell’art. 13 c. 22 D.L. 269/2003 convertito dalla Legge 326/03, i confidi aderenti ad un fondo di garanzia interconsortile versano annualmente a tale fondo, entro un mese dall’approvazione del bilancio, un contributo obbligatorio pari allo 0,5 per mille delle garanzie concesse nell’anno a fronte di finanziamenti erogati.

ARTICOLO 3

Il Confidi, che ha la finalità di agevolare l’accesso al credito alle imprese socie, assistendole al fine di stimolarne lo sviluppo, l’ammodernamento e la trasformazione, nel quadro del potenziamento del sistema economico, è retto e disciplinato dai principi della mutualità.

CONFIDARE S.C.p.A. ha per oggetto prevalente, in conformità alle vigenti norme di legge, l’attività di prestazione di garanzie collettive dei fidi - di cui all’art. 13 del D.L. 269/03 e successive modificazioni e integrazioni - e delle attività connesse e strumentali alla garanzia per favorire la concessione di finanziamenti alle imprese socie da parte di aziende ed istituti di credito, di società di locazione finanziaria, di società di concessione di crediti, di imprese e di enti parabancari.

Per il conseguimento dell’oggetto sociale, il Confidi potrà svolgere attività connesse e/o strumentali alle attività sopra elencate, nei limiti ed ai sensi delle vigenti normative, esercitando tutte le attività di interesse comune o utili per il raggiungimento degli scopi sociali, nelle forme e nei modi che si riveleranno di volta in volta più convenienti ed opportuni, nonché potrà svolgere l’attività di informazione, consulenza ed assistenza finanziaria.

Il Confidi, previa iscrizione nell’albo unico previsto dall’art. 106 del T.U.B., o negli eventuali altri albi o registri previsti dalla normativa tempo per tempo vigente, potrà svolgere:

A. prevalentemente a favore dei soci anche le seguenti attività:

- prestazione di garanzie a favore dell’Amministrazione Finanziaria dello Stato;
- gestione dei fondi pubblici di agevolazioni, art. 47 comma 2 T.U.B.;
- stipulazione, ai sensi dell’art. 47 comma 3 T.U.B., di contratti con le Banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia, per disciplinare i rapporti con le imprese socie, al fine di facilitarne la fruizione;
- rilasciare garanzia a valere sui fondi Antiusura di cui all’art. 15 legge 7.3.1996 n. 108.

B. in via residuale e nei limiti massimi previsti da Banca d’Italia, l’attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi

forma e le attività riservate agli Intermediari Finanziari iscritti nel medesimo albo - con preventivo disposto da parte del C.d.A. - nei confronti dei soci e di terzi non soci.

Il Confidi - quali attività connesse e strumentali - potrà compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare e commerciale che abbia relazione con l'oggetto sociale, nel rispetto della normativa vigente:

- fornire servizi di informazione, consulenza e assistenza alle imprese;
- acquistare immobili di proprietà ad uso strumentale;
- locare il patrimonio immobiliare di proprietà preesistente all'iscrizione nell'albo previsto nell'art. 106 del T.U.B.;
- vendere immobili;
- assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsivoglia forma in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, nel rispetto della normativa in vigore;
- stipulare apposite convenzioni con gli istituti di credito e società finanziarie;
- partecipare a società di capitali, consorzi e società consortili i cui scopi non siano in contrasto con i propri;
- dare adesione e partecipare ad Enti ed organismi economici, consortili atti ad agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed i crediti;
- far ricorso a tutte le provvidenze e agevolazioni finanziarie, tributarie e amministrative previste dalle Leggi dello Stato e Comunitarie, da quelle emanate nelle diverse Regioni a favore delle imprese siano esse artigiane, commerciali e piccoli industriali, dei consorzi e della cooperazione in genere, nonché da altri organismi provinciali o locali;
- porsi quale strumento funzionale di intervento, diretto o indiretto di quanti, Comunità Europea, Stato, Regione, Provincia, Comuni, Camere di Commercio, Banche, Consorzi, enti pubblici e privati, si pongano l'obiettivo di favorire il consolidamento e lo sviluppo delle micro e piccole medie imprese e dell'associazionismo di garanzia.

Il Confidi potrà avvalersi di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge.

ARTICOLO 4

La società potrà acquisire dai soci, proporzionalmente alla loro quota di partecipazione, versamenti in conto capitale infruttiferi, con o senza obbligo di rimborso, o stipulare finanziamenti con il sistema bancario, con obbligo di rimborso, produttivi o non produttivi di interessi, nei modi e nei limiti previsti dalle leggi e regolamenti vigenti.

I finanziamenti effettuati dai soci a favore della società, con obbligo di restituzione a carico della società, saranno eseguiti in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

TITOLO II – SOCI

CAPO I – SOCI, RESPONSABILITA', REQUISITI, CONDIZIONI E PROCEDURA DI AMMISSIONE, LIMITI MINIMI DI SOTTOSCRIZIONE DI CAPITALE SOCIALE

ARTICOLO 5

Il numero dei soci è illimitato e comunque non può essere inferiore a quello stabilito dalle leggi che disciplinano l'attività delle società cooperative.

ARTICOLO 6

Possono acquisire la qualifica di soci le imprese, sia in forma individuale sia associata, artigiane, del lavoro autonomo ed indipendente, delle Piccole Imprese secondo l'accezione europea, del terziario e dei servizi, nonché i liberi professionisti, tutti aventi sede sul territorio nazionale.

Possono essere ammessi come soci Enti Pubblici ed Enti Privati ed imprese di maggiori dimensioni nel rispetto dell'art. 39 comma 7 d.l. 201/2011 conv. con L. 214/2011.

Possono essere ammessi anche soci sovventori, nei limiti ed alle condizioni di cui al successivo art. 8, che intendano apportare capitale necessario per lo svolgimento dell'attività della Cooperativa ai sensi dell'art. 4 della legge n. 59/92. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci ai sensi della precitata legge. Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella del Confidi.

ARTICOLO 7

L'ammissione dei soci è disposta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione su domanda scritta degli interessati, ai quali deve essere comunicata (anche a mezzo fax o posta elettronica) l'ammissione ai sensi dell'art. 2528, Cod. Civ., ed annotata a cura del Consiglio stesso nel libro dei soci.

I soci sono obbligati:

- al versamento di una tassa di ammissione, di eventuali diritti di segreteria e di altri contributi, nelle misure e nei modi determinati dal Consiglio di Amministrazione;
- alla sottoscrizione di almeno una azione, il cui valore nominale è pari a euro 51,60= (euro cinquantuno/60) cadauna, ed al versamento del relativo conferimento.

Nessun socio può essere titolare di tante azioni il cui valore nominale superi il due per cento del capitale sociale. Le azioni eccedenti tale limite possono essere rimborsate ed annullate, ovvero alienate nell'interesse del socio dal Consiglio di Amministrazione e, comunque, i relativi diritti patrimoniali sono destinati a riserva indivisibile a norma dell'articolo 2545-ter.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti richiesti dalla legge e dal presente statuto e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera in merito alla domanda.

La delibera di ammissione diventa operativa e deve essere annotata nel libro dei soci solamente dopo che il richiedente abbia effettuato i versamenti richiesti.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, la deliberazione di rigetto deve

essere motivata e comunicata entro sessanta giorni agli interessati a mezzo lettera raccomandata o mezzo pec. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di richiedere e disporre ai soci la sottoscrizione di azioni, nonché altri eventuali costi istruttori e commissioni in modo che vi sia proporzione tra l'importo versato dal socio e il finanziamento richiesto dallo stesso al Confidi e/o il rischio del medesimo. Le azioni, acquisite dal socio a qualsiasi titolo, sono infruttifere.

ARTICOLO 8

Possono essere ammessi al Confidi in qualità di soci sovventori, ai sensi dell'art. 4 Legge 31/01/1992 n° 59 e dell'art. 13 c. 54 D.L. 269/2003 convertito in Legge n. 326/2003, solamente imprese di maggiori dimensioni, enti e associazioni, banche e fondazioni bancarie, fermo in ogni caso il rispetto dei limiti stabiliti dalle vigenti norme di legge.

Il valore nominale delle azioni attribuite ai soci sovventori è pari a euro 258,23= (duecentocinquantotto/23).

I soci sovventori devono sottostare alle disposizioni statutarie relative ai soci ordinari, ad eccezione:

- dei requisiti di ammissione di cui al precedente art. 6;
- degli obblighi e le altre disposizioni connesse con la partecipazione al rapporto di conferimento mutualistico;
- delle disposizioni in materia di recesso ed esclusione di cui ai successivi art. 10, 11 e 12.

Gli enti e le imprese, di cui all'art. 13 c. 10 D.L. 269/2003 convertito in Legge n. 326/2003, che non possono essere ammessi al Confidi in qualità di soci possono sostenerne l'attività attraverso contributi e garanzie non finalizzati a singole operazioni; essi non divengono consorziati o soci né fruiscono delle attività sociali.

Inoltre, sulla base dell'art. 39 c.7 D.L. 201/2011 convertito in Legge n. 27 del 24/03/2012, "in materia di patrimonializzazione dei Confidi, al capitale sociale dei confidi e delle banche di cui ai commi 29 e 32 dell'art. 13 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 possono partecipare, anche in deroga alle disposizioni di legge che prevedono divieti o limiti di partecipazione, imprese non finanziarie di grandi dimensioni ed enti pubblici e privati, purché le piccole e medie imprese socie dispongano almeno della metà più uno dei voti esercitabili nell'assemblea e la nomina dei componenti degli organi che esercitano funzioni di gestione e di supervisione strategica sia riservata all'assemblea".

CAPO II - MODI DI SCIoglimento DEL RAPPORTO SOCIALE E CAUSE SOTTOSTANTI

ARTICOLO 9

La qualità di socio si perde per esclusione, per recesso e per causa di morte; essa deve essere annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione, nel libro dei soci.

ARTICOLO 10

Il recesso è ammesso solo e limitatamente - fatto salvo quanto di seguito dettagliato - ai casi obbligatori previsti dalla legge; sempre che risultino regolarmente estinti tutti i finanziamenti garantiti dal Confidi.

Secondo quanto previsto quale possibile deroga statutaria dall'art. 2437 C.C., non hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni o alla proroga della durata della società.

Il recesso è ammesso per i soci in regola con gli impegni sociali che non abbiano rapporti mutualistici in corso e non può essere parziale.

In tutti i casi diversi da quelli previsti all'articolo 2437 C.C., comma 1, il Consiglio di Amministrazione può rifiutare il recesso per ragioni di stabilità della dotazione patrimoniale: in particolare, qualora i conseguenti rimborsi dovessero eccedere l'apposito plafond stanziato e autorizzato da parte di Banca d'Italia ai fini della riduzione dei fondi propri.

La domanda di recesso deve essere in ogni caso motivata e deve essere comunicata a cura del Socio con raccomandata al Consiglio di Amministrazione, il quale deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, il Consiglio di Amministrazione deve darne comunicazione, entro i sessanta giorni successivi alla deliberazione, al socio. Il socio può proporre opposizione davanti al Tribunale, a norma dell'articolo 2532 del Codice Civile, salvo intenda ricorrere al Collegio Arbitrale, di cui al successivo art. 41, avverso il diniego comunicatogli dal Consiglio di Amministrazione.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, mentre la restituzione delle azioni sarà conseguente alla approvazione del bilancio (come dettagliato nel successivo art. 13).

ARTICOLO 11

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio:

- a. che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- b. che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle azioni sottoscritte e nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- c. che, ai sensi dell'art. 2043 del C.C., cagiona al Confidi con fatti dolosi o colposi un danno ingiusto;
- d. che sia dichiarato inabilitato o interdetto, ovvero subisca condanna per reato pronunciata da sentenza passata in giudicato;
- e. a carico del quale sia stata avviata la procedura fallimentare o una qualsiasi procedura concorsuale;
- f. che si sia reso insolvente per debiti garantiti dal Confidi;
- g. che trasferisca la sede della propria impresa al di fuori dello stato italiano;
- h. che sia privo dei requisiti previsti per l'ammissione al Confidi di cui all'art. 6 del presente statuto, ovvero li perda

successivamente e conseguentemente debba decadere dalla qualità di Socio;

- i. che si renda responsabile di qualsiasi altra grave inadempienza delle obbligazioni derivanti dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento interno o dal rapporto mutualistico; e comunque in tutti i casi previsti dalle vigenti leggi.

Le garanzie prestate dal Confidi a favore del socio escluso, di norma, si estinguono alla chiusura dell'esercizio in corso, se l'esclusione è stata comunicata almeno trenta giorni prima di essa, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Nella fattispecie di cui alle lettere G e H del presente articolo, continueranno ad operare fino alla loro regolare estinzione le garanzie prestate.

ARTICOLO 12

Le deliberazioni in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante comunicazione scritta entro i trenta giorni successivi alla deliberazione.

Il socio può proporre opposizione davanti al Tribunale, a norma dell'articolo 2533 del Codice Civile, salvo intenda ricorrere al Collegio Arbitrale, di cui al successivo art. 41, avverso la deliberazione di esclusione comunicatagli dal Consiglio di Amministrazione.

Il ricorso al Collegio Arbitrale, che ha effetto sospensivo, deve essere inoltrato entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della delibera di esclusione.

Il Collegio Arbitrale, entro sessanta giorni dalla ricezione del ricorso, deve comunicare all'interessato la propria decisione.

ARTICOLO 13

I soci receduti hanno il diritto al rimborso del capitale sociale, limitatamente alle azioni da essi effettivamente versate, eventualmente rimodulate sulla base di quanto previsto nel successivo art. 44, con esclusione di ogni costo di istruttoria o tassa di ammissione e con esclusione del capitale derivante dall'aumento gratuito effettuato ai sensi dell'articolo 1, comma 881 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296.

Detto rimborso potrà avvenire previa autorizzazione alla riduzione dei fondi propri da parte di Banca d'Italia. Gli organi competenti assumono le proprie determinazioni in ordine a un eventuale limitazione (anche totale) del rimborso valutando, in particolare: a) la complessiva situazione finanziaria, di liquidità e di solvibilità del confidi; b) l'importo del capitale primario di classe 1, del capitale di classe 1 e del capitale totale in rapporto ai requisiti di I e II Pilastro.

La liquidazione delle azioni avrà comunque luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio, e comunque in misura mai superiore all'importo delle azioni effettivamente versate.

Il pagamento deve essere effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del precitato bilancio in caso di recesso. Nel caso di perdita della qualità di socio, le azioni di cui non sia stata richiesta per iscritto a cura del Socio la restituzione, entro cinque anni dalla cessazione a qualsiasi titolo, si intenderanno prescritte a favore della Società.

Nel caso di esclusione del socio – di cui all'art. 11 lettera b), c) ed f) – il Confidi assegna l'intero valore delle azioni a riduzione e/o fino a copertura del credito vantato dal Confidi nei confronti del socio escluso.

TITOLO III - PATRIMONIO

CAPO I - COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO

ARTICOLO 14

Il patrimonio della Società è costituito:

- a) dal capitale sociale che, fermo restando il rispetto dei limiti alla partecipazione di ciascun socio di cui alle vigenti leggi ed al presente statuto, nonché dai fondi imputati a capitale ai sensi dell'articolo 1, comma 881 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, è variabile ed è formato da un numero illimitato di azioni, ciascuna del valore nominale pari, per i soci ordinari, ad euro 51,60 (cinquantuno/60) e pari, limitatamente ai soci sovventori, ad euro 258,23 (duecentocinquantesette/23).

In nessun caso il capitale sociale potrà essere di importo inferiore al minimo stabilito dalle vigenti norme di legge e dalle disposizioni di Banca d'Italia;

- b) dalla riserva legale;
- c) da un fondo/riserva formato da eventuali contributi erogati dallo Stato, dalla Comunità Europea, da Enti Pubblici o Privati, e da una parte degli utili;
- d) da qualunque liberalità, donazione o lascito venga fatta a favore della società per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Tali risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio ai fini di vigilanza, senza vincoli di destinazione.

La società può deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste dagli articoli 2438 e seguenti, Cod. Civ. In tal caso, l'assemblea può autorizzare, su proposta motivata del Consiglio di Amministrazione, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione dei soci.

In nessun caso il patrimonio netto del Confidi, comprensivo dei fondi rischi indisponibili, potrà essere di ammontare inferiore al minimo stabilito dalle vigenti leggi; in particolare, una quota del patrimonio netto pari almeno all'importo minimo stabilito dalle vigenti norme di legge dovrà essere costituito da apporti dei soci o da avanzi di gestione, ivi compresi i fondi rischi costituiti mediante accantonamenti per far fronte a previsioni di rischio sulle garanzie prestate.

Alle spese di gestione del Confidi si provvede con le somme provenienti:

- dai versamenti fatti dai soci a titolo di tassa di ammissione, di diritti di segreteria/costi istruttoria o di contributi;
- dalle commissioni per l'attività di prestazione di garanzia, secondo le modalità definite di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione, in misura proporzionale alle linee di credito ottenute, nonché dai proventi derivanti da attività

- commerciali, secondarie e/o accessorie;
3. dai versamenti effettuati dai soci a titolo di corrispettivo per istruttorie leggi speciali o derivante da attività secondarie fruite dal Socio;
 4. dai redditi patrimoniali del Confidi;
 5. dai contributi appositamente erogati in conto esercizio dalla Comunità Europea, dallo Stato, dalla Regione, da qualsiasi ente pubblico e privato, dai soci e da privati.

CAPO II

ARTICOLO 15

I conferimenti relativi alle azioni sottoscritte dovranno essere versati secondo le modalità ed entro i termini di volta in volta comunicati dal Consiglio di Amministrazione deliberati sulla base delle esigenze della Società Cooperativa.

ARTICOLO 16

Le azioni sono nominative. Ciascuna azione deve essere intestata ad un solo nominativo e non è frazionabile.

Ai sensi dell'art. 2346, comma 1°, Cod. Civ., è esclusa l'emissione di titoli azionari. La qualità di socio è provata dall'iscrizione nell'apposito libro.

Le azioni non possono essere date in usufrutto, né sottoposte a pegno o vincolo di qualsiasi natura. Al Confidi, è comunque vietato fare anticipazioni sulle azioni versate.

Le azioni possono essere trasferite per atto tra vivi esclusivamente a favore di soggetti:

- a) che siano in possesso dei requisiti prescritti dal precedente art. 6 per l'ammissione al Confidi;
- b) che garantiscano condizioni di affidabilità patrimoniale comparabile a quelle del socio cedente, secondo criteri di individuazione del grado di affidabilità patrimoniale stabiliti dal C.d.A.

In mancanza delle condizioni di cui ai precedenti punti 1) e 2), il Consiglio di Amministrazione comunica per iscritto agli interessati il diniego al trasferimento delle azioni.

Le azioni possono essere trasferite per successione, con effetto verso il Confidi, soltanto se l'erede sia socio o abbia i requisiti per essere socio. In tal caso, se gli eredi sono più di uno essi dovranno nominare un rappresentante comune per l'esercizio dei diritti sociali.

Le azioni detenute dai soci sovventori sono liberamente trasferibili ai sensi dell'art. 4 legge n. 59/92.

ARTICOLO 17

La partecipazione detenuta (azioni) da ciascun socio, di massima, è proporzionale alle prestazioni di garanzia. Tuttavia, nel deliberare la concessione, il Consiglio di Amministrazione (e/o gli Organi delegati dal medesimo) dovrà tenere conto:

1. della situazione patrimoniale, anche extra aziendale (oltre dell'eventuale classe di rischio assegnato all'impresa Socia) del titolare dell'impresa richiedente, e delle prospettive in termini di reddito dell'impresa stessa, nonché delle capacità imprenditoriali del titolare;
2. della durata e natura dei crediti richiesti e delle garanzie che il socio offre;
3. dell'esposizione complessiva del Confidi per garanzie già prestate e delle richieste in corso di istruzione.

Il Consiglio di Amministrazione, accertati i requisiti richiesti di cui al precedente capoverso, delibera la garanzia.

ARTICOLO 18

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare che ciascun socio, all'atto in cui chiede ai Confidi una prestazione di assistenza o di garanzia (o altro servizio), versi una somma quale costo istruttoria con assistenza finanziaria / diritti di segreteria, ovvero un numero di azioni rapportate al finanziamento richiesto, ovvero una quota accessoria.

Inoltre, il socio che abbia ottenuto il prestito richiesto è tenuto al pagamento di commissioni di garanzia rapportate all'importo, alla durata ed alla rischiosità della garanzia ottenuta, nella misura definita nel Regolamento Interno (Regolamento aziendale) e/o nella sua Appendice.

TITOLO IV - ORGANI SOCIALI: FUNZIONAMENTO E POTERI

CAPO I - ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 19

Sono organi di CONFIDARE S.C.p.A.:

- ✓ l'Assemblea Generale dei Soci;
- ✓ le Assemblee separate locali;
- ✓ il Consiglio di Amministrazione;
- ✓ il Presidente;
- ✓ il/i Vicepresidente/i;
- ✓ il Direttore Generale, con il Comitato di Direzione;
- ✓ il Collegio Sindacale

CAPO II - DELL'ASSEMBLEA

ARTICOLO 20

L'Assemblea generale, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata in qualsiasi sede, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della adunanza, della data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da affiggersi nei locali della società e da inviarsi con comunicazione scritta mezzo raccomandata (o pec) ai soci delegati almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Le Assemblee devono essere convocate dal Consiglio di Amministrazione, il quale ne stabilisce l'ordine del giorno.

Alla Assemblea generale, sia ordinaria sia straordinaria, partecipano i delegati eletti dalle Assemblee separate locali

convocate in ciascuna delle aree territoriali così come definite dall'apposito Regolamento interno (Regolamento aziendale). Alle assemblee generali possono altresì assistere i soci che hanno preso parte alle assemblee separate. Il regolamento interno (Regolamento aziendale) di cui al successivo art. 46 stabilisce modalità di funzionamento dell'Assemblea generale idonee ad assicurare, ai sensi dell'art. 2540, Cod. Civ., la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse nelle Assemblee separate.

Presso la sede del Confidi i delegati possono nei cinque giorni antecedenti a quello fissato per l'assemblea prendere visione delle documentazioni oggetto di discussione nelle Assemblee.

ARTICOLO 21

L'Assemblea generale:

- approva il bilancio;
- nomina e revoca i componenti il Consiglio di Amministrazione e ne stabilisce i compensi e/o rimborsi spese (con specifico massimale definito dal C.d.A.) e/o gettoni di presenza;
- nomina i componenti il Collegio Sindacale e il Presidente del Collegio;
- determina il compenso da corrispondersi ai componenti il Collegio Sindacale;
- nomina il revisore legale dei conti cui è affidato il controllo contabile di cui all'art. 2409 bis del codice civile;
- delibera sulla responsabilità dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale;
- delibera sul Regolamento interno (Regolamento aziendale) e sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea;
- delibera sulla destinazione dei fondi eventualmente accantonati per fini di mutualità;
- si esprime circa gli eventuali compensi ai membri, se amministratori, del Comitato Tecnico Credito.

ARTICOLO 22

L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta l'anno, di norma entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ed eventualmente entro 180 (centottanta) giorni, sempre dalla chiusura dell'esercizio sociale, qualora particolari esigenze lo richiedano. Essa è convocata:

- a) su iniziativa del Consiglio di Amministrazione, ogni qualvolta ciò sia ritenuto opportuno;
- b) quando ne sia stata fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno un decimo dei soci. In tal caso, la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

ARTICOLO 23

L'assemblea straordinaria delibera:

- sulle modificazioni dello statuto;
- sulla proroga della durata o sullo scioglimento anticipato del Confidi;
- sulla nomina e sui poteri dei liquidatori;
- su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

ARTICOLO 24

In prima convocazione l'Assemblea dei Soci, sia ordinaria sia straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei delegati aventi diritto al voto, e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati.

In seconda convocazione l'Assemblea dei Soci, sia ordinaria sia straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei delegati intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Le votazioni relative alla nomina ed alla revoca dei componenti il Consiglio di Amministrazione hanno luogo di norma a scrutinio segreto, fatta salva la possibilità dell'Assemblea di deliberare modalità diverse; a parità di voti viene eletto il più anziano in età. Le votazioni sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno avvengono per alzata di mano.

Ogni delegato di area territoriale ha diritto ad un voto.

I soci sovventori hanno diritto ad un solo voto qualunque sia il numero delle azioni detenute. I voti attribuiti ai soci sovventori non possono superare un terzo dei voti spettanti ai delegati ai sensi dell'art. 4 della legge n. 59/92.

ARTICOLO 25

L'Assemblea, tanto in sede ordinaria quanto straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da un Vicepresidente ovvero, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano. L'Assemblea nomina un segretario e, all'occorrenza, due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario verbalizzante.

Il verbale delle Assemblee in sede straordinaria deve essere redatto dal notaio.

CAPO III - DELLE ASSEMBLEE SEPARATE LOCALI

ARTICOLO 26

Le Assemblee generali, ordinarie e/o straordinarie, sono precedute ai sensi dell'art. 2540, Codice Civile dalle Assemblee separate locali convocate in ciascuna delle Aree territoriali, comprendenti nell'insieme tutto il territorio nazionale, definite – in un minimale di quattro ed un massimale di sei - nei rispettivi ambiti territoriali in seno al Regolamento interno (Sistema dei poteri delegati e Tariffario).

Hanno diritto di voto nelle Assemblee separate locali - che si svolgono nelle Aree territoriali - i soci che risultino iscritti da almeno novanta giorni nell'apposito libro sociale.

Le Assemblee separate locali eleggono un numero di delegati proporzionale alla consistenza dei soci iscritti nell'area

territoriale interessata dalla sede secondaria definita nei suoi comuni, province e regioni da apposita tabella proposta dal C.d.A. e inserita nel regolamento interno, in ragione di due delegati per ogni area territoriale, più un ulteriore delegato ogni 2.500 soci o suo multiplo, fatta salva in ogni caso la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate. I Soci sovventori partecipano alla Assemblea dell'Area Territoriale ove sia stata formalizzata la iscrizione.

I delegati eletti devono essere soci.

Le Assemblee separate locali:

- sono convocate nelle diverse Aree Territoriali mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno, che dovrà essere affisso in modo visibile nella sede sociale almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza ed essere inviato (anche a mezzo posta elettronica) o recapitato entro 5 (cinque) giorni prima della data dell'adunanza ai soci;
- devono tutte presentare lo stesso ordine del giorno;
- devono essere convocate in tempo utile affinché i delegati da essere eletti possano partecipare alla Assemblea Generale.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà, a sua discrezione ed in aggiunta a quella obbligatoria stabilita dal comma precedente, di usare qualunque altra forma di convocazione diretta a meglio assicurare la presenza dei soci.

Qualora i soci iscritti nell'Area territoriale superino il numero di 500 (cinquecento) la convocazione viene di norma effettuata tramite la sua pubblicazione su un organo di informazione avente ampia diffusione nel territorio di competenza, oppure attraverso un'unica inserzione comprendente tutte le Assemblee separate convocate sul territorio in ambito nazionale.

ARTICOLO 27

Le Assemblee separate locali sono presiedute di volta in volta dal Presidente o dal Vicepresidente o, in caso di assenza o impedimento, da uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione, oppure - previa semplice delega scritta del Presidente - dal Direttore Generale o funzionario direzionale del Confidi all'uopo designato dal Presidente stesso, ferma restando la facoltà di ciascun consigliere di partecipare a tali assemblee.

Il Presidente della Assemblea separata locale illustra i contenuti che saranno oggetto di discussione previsti nell'ordine del giorno. Il socio può farsi rappresentare mediante delega scritta da altro socio che non faccia parte del Consiglio di Amministrazione né del Collegio Sindacale, e non sia un dipendente del Confidi. I soci imprenditori individuali possono altresì farsi rappresentare in assemblea dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa. Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero e la tipologia delle azioni possedute, e non può esercitare il voto per più di dieci deleghe.

I verbali delle Assemblee Separate Locali, sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario verbalizzante, devono essere trascritti integralmente nel libro Verbali dell'Assemblea Generale.

Le Assemblee Separate Locali non assumono deliberazioni sugli argomenti all'ordine del giorno ma verificano unicamente la volontà dei partecipanti in ordine ai punti stessi. Tali volontà sono presentate in sede di Assemblea Generale dai delegati i quali sono tenuti ad esprimere il proprio voto secondo le indicazioni emerse dalle Assemblee Locali.

Compiti di ciascuna Assemblea Separata Locale sono pertanto:

- a) nominare i delegati per la partecipazione alle Assemblee Generali, assicurando in ogni caso la proporzionale rappresentanza delle minoranze;
- b) in occasione del rinnovo del Consiglio di Amministrazione, proporre una persona, diversa dai delegati, componenti detto organo sulla base di quanto disposto nel vigente Regolamento.

CAPO IV - DELL'AMMINISTRAZIONE DEL CONFIDI

ARTICOLO 28

Ai sensi dell'art. 2542, Cod. Civ., l'amministrazione del Confidi è affidata ad un Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 29

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da un numero di componenti effettivi non inferiore a 7 (sette) e non superiore a 12 (dodici) membri nominati dall'Assemblea ordinaria (o straordinaria), a norma dell'art. 2542 Cod. Civ.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione deve essere scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche: i restanti componenti potranno essere scelti anche tra esperti nel settore finanziario, giuridico, di politiche commerciali e/o aziendali.

Ciascuna Area Territoriale deve essere rappresentata in seno al Consiglio di Amministrazione con un amministratore indicato, indipendentemente dalla sede di attività, dalla rispettiva Assemblea Separata Locale e/o dalla Assemblea Generale dei Soci, fatto salvo che almeno la metà dei Consiglieri devono avere sede e/o residenza e/o unità operativa nella Regione Piemonte.

L'elezione dei componenti il C.d.A. è determinata come segue:

- Un Consigliere di Amministrazione è indicato da ciascuna Area Territoriale e, fatte le verifiche opportune, è posto in votazione alla Assemblea Generale dei Soci delegati.
- I restanti membri del Consiglio di Amministrazione sono posti in votazione alla Assemblea Generale dei Soci delegati sulla base di una lista (composta da 1 a 7 unità secondo quanto disposto in ordine al numero di Amministratori, da 7 a 12) definita dal C.d.A. uscente almeno dieci giorni prima dello svolgimento delle Assemblee separate territoriali ove i soci saranno informati circa la composizione di tale lista.
- Qualunque socio in regola con gli obblighi sociali può proporre la propria candidatura, a mezzo pec o raccomandata da inviarsi alla Sede centrale di Confidare entro e non oltre l'avvio della prima Assemblea separata locale. Tale

eventuale candidatura è alternativa ad uno dei nominativi proposti nella lista: in tal caso è l'Assemblea Generale dei Soci delegati ad esprimersi con voto segreto sui singoli nominativi e risulteranno nominati i più votati.

- Il Collegio Sindacale è posto in votazione alla Assemblea Generale dei Soci delegati sulla base di una proposta definita dal C.d.A. uscente almeno dieci giorni prima dello svolgimento delle Assemblee separate territoriali ove i soci saranno informati circa tale proposta.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

Non possono essere eletti alla carica di componente il Consiglio di Amministrazione e, se eletti, decadono dall'ufficio gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, e comunque in caso di carenza dei requisiti di legge.

Il Consiglio elegge tra i propri membri il Presidente, scelto tra i soci, e il/i Vicepresidente/i (da uno a due scelto/i tra gli altri Amministratori soci, con la possibilità di sceglierne uno di questi anche tra gli Amministratori non soci) e tra questi il più anziano, all'occorrenza, funge da vicario.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, gli altri possono provvedere a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare con urgenza l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla scadenza di quelli in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a cessare tutti gli amministratori, l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

ARTICOLO 30

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in sua vece, dal Vicepresidente anziano, o dall'altro Vicepresidente, o in ultimo dal consigliere anziano, con il Direttore Generale, almeno una volta ogni novanta giorni, nonché:

- ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno;
- quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri;
- quando ne sia fatta richiesta dal Collegio Sindacale.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera, fax o posta elettronica, con comunicazione da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e nei casi urgenti a mezzo di telefono, fax o lettera consegnata a mano, in modo che i Consiglieri e i componenti il Collegio Sindacale ne siano comunque informati almeno un giorno prima della riunione.

Il Consiglio si riunisce nel luogo designato nell'avviso di convocazione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Le votazioni sono palesi e a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale che, previa sottoscrizione del Presidente e del segretario verbalizzante, deve essere trascritto nell'apposito libro sociale.

Il componente dissenziente può far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

In aggiunta a quanto previsto dall'art. 2391, Cod. Civ., i Consiglieri devono astenersi dal votare per le deliberazioni riguardanti operazioni nelle quali siano personalmente interessati o lo siano loro parenti o affini fino al terzo grado.

ARTICOLO 31

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione del Confidi, senza alcuna eccezione, e gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali, che non siano dalla legge o dal presente statuto in modo tassativo riservati ad altri organi della Società. Spetta, in particolare, al Consiglio di Amministrazione:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- deliberare in merito all'ammissione, recesso, decadenza ed esclusione dei soci;
- definire e approvare le linee e le operazioni strategiche, nonché i piani industriali e/o finanziari e le politiche di distribuzione di contratti relativi ai prodotti / servizi del Confidi;
- approvare il processo di selezione, gestione e controllo della rete distributiva;
- approvare il processo per la distribuzione di nuovi prodotti e servizi, l'avvio di nuove attività, l'inserimento in nuovi mercati;
- approvare la politica aziendale in materia di esternalizzazioni di funzioni aziendali;
- nominare e revocare il Direttore Generale e due Vicedirettori, il Risk Manager aziendale ed il DPO, nonché, di intesa con il Direttore Generale, gli altri componenti del Comitato di Direzione;
- delegare, nei limiti di legge, ad uno o più dei suoi membri proprie attribuzioni per l'esecuzione di specifici e limitati incarichi;
- attribuire, nei limiti di legge e senza compromettere le funzioni proprie di ciascun organo aziendale, a dipendenti e/o a collaboratori il potere di compiere specifici atti o categorie di atti. In tal caso, ove necessario, il potere di rappresentanza è regolato dalla norma in materia di procura;
- definire e approvare le politiche di gestione del rischio, nonché le relative procedure e modalità di rilevazione;
- approvare il programma di *Auditing*, quando previsto dalla normativa vigente e nominare il consigliere link auditor;
- approvare le richieste di garanzia di competenza, autorizzando il rilascio di garanzie e la concessione dei finanziamenti, nei limiti di rischio e/o importo stabiliti dal medesimo, da parte del Comitato Tecnico Credito e del Direttore Generale (riportati in apposito libro verbale del Comitato Tecnico Credito), cui è conferita facoltà di demandare le deliberazioni di propria competenza al Direttore Crediti e/o alla Responsabile Area Fidi. A questi ultimi, comunque, non compete la sottoscrizione della relativa delibera fidejussoria regolata secondo quanto di seguito

- dettagliato nel presente articolo;
- redigere il progetto del bilancio di esercizio;
 - deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni altra garanzia per facilitare l'ottenimento del credito ai propri soci;
 - conferire procure speciali per determinati atti o categorie di atti;
 - nominare i componenti del Comitato Tecnico Credito, il cui funzionamento è regolato dal Regolamento interno (Regolamento aziendale);
 - deliberare circa l'acquisto o la vendita di immobili, ai sensi dell'Art. 3 del presente Statuto;
 - deliberare in merito agli eventuali trasferimenti per atto tra vivi di azioni del Confidi in conformità al disposto del precedente art. 16;
 - compilare e/o implementare il Regolamento interno (Regolamento aziendale) per meglio disciplinare il funzionamento del Confidi, sottoponendolo successivamente all'approvazione, o ratifica relativamente all'Appendice, dell'Assemblea dei Soci alla prima adunanza di cui agli articoli 21 e 46;
 - provvedere a adeguare il presente Statuto a disposizioni normative, conformemente a quanto previsto dall'art. 2365, comma 2 c.c. Conseguentemente l'Assemblea dei soci conferisce piena e compiuta delega al Consiglio di Amministrazione affinché il medesimo possa autonomamente apportare tutte le eventuali modifiche atte a adeguare il presente Statuto, in ogni sua parte, alle indicazioni di Banca d'Italia così come a norme legislative in materia di Confidi.
 - Verificare la sussistenza delle motivazioni atte a determinare la decadenza di un componente il C.d.A. a seguito di sue reiterate e comprovate assenze (almeno tre consecutive) non preventivamente giustificate e quindi, successivamente, poter procedere, a seguito del voto assembleare, alla relativa surroga.

La rappresentanza legale della società e la firma sociale di fronte a terzi ed in giudizio è devoluta al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio delega l'uso della firma sociale per tale rappresentanza, con le eventuali limitazioni ritenute opportune, al/i Vicepresidente/i e/o all'occorrenza, pro tempore, anche ad altro Amministratore o al Direttore Generale, delegato dal Presidente stesso.

Le firme sulle delibere di concessione garanzia (fidejussioni) possono essere indifferentemente apposte dal Presidente e/o dal Direttore Generale (in caso di assenza o impedimento di entrambi, può provvedervi un Vicedirettore, se nominato, e/o un Vicepresidente). Le firme su contratti e convenzioni - di norma, competenza del Presidente e, nei casi delegati, del Direttore Generale - possono essere delegate dal C.d.A. anche a specifici membri del medesimo e/o ai Vicedirettori.

Le operazioni su conti correnti, conti titoli e similari (fatte salve le eccezioni deliberate dal C.d.A., ad esempio per l'utilizzo di carta di credito aziendale e home banking) sono effettuate mediante firme in forma congiunta dal Presidente (o Vicepresidente in caso di assenza o impedimento del Presidente o da altro membro del C.d.A. all'uopo pro tempore delegato) con il Direttore Generale (o Direttore Amministrativo in caso di assenza o impedimento del D.G.).

CAPO V - DEL PRESIDENTE

ARTICOLO 32

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale del Confidi e la firma sociale di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Presidente - che non svolge alcuna funzione esecutiva e neppure funzioni gestionali - è autorizzato, in particolare, a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura a qualsivoglia titolo rilasciandone quietanze liberatorie.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsivoglia autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Il Presidente, di norma, può essere confermato nell'incarico per un periodo fino, e non oltre, a quattro mandati triennali consecutivi e qualsivoglia ulteriore deroga andrà motivata e verbalizzata a cura del C.d.A.

CAPO VI - DEL/I VICEPRESIDENTE/I

ARTICOLO 33

Il Presidente può delegare parti delle sue funzioni al/i Vicepresidente/i.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente con funzioni di vicario (se non nominato in quanto tale, in qualità di più anziano) o, in caso di assenza o impedimento di questi, ad altro Vicepresidente o, in subordine, al Consigliere più anziano.

Il fatto stesso che ciascun Vicepresidente agisca in nome ed in rappresentanza del Confidi attesta di per sé l'assenza o l'impedimento del Presidente ed esonera i terzi da ogni accertamento o responsabilità in merito.

Ciascun Vicepresidente, di norma, può essere confermato nell'incarico per un periodo fino, e non oltre, a quattro mandati triennali consecutivi e qualsivoglia ulteriore deroga andrà motivata e verbalizzata a cura del C.d.A.

CAPO VII - DEL DIRETTORE GENERALE, con il Comitato di Direzione

ARTICOLO 34

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione che ne determina le facoltà, i poteri ed il trattamento giuridico ed economico oltre che le procedure della sua eventuale sospensione, rimozione o cessazione dall'incarico.

Il Direttore Generale:

- partecipa e relaziona ai lavori del C.d.A., senza diritto di voto ma con diritto della messa a verbale dei suoi interventi, e garantisce una efficace gestione dell'operatività aziendale;

- costituisce il vertice della struttura organizzativa e pertanto è a capo della struttura direzionale ed operativa, centrale e territoriale, secondo le funzioni assegnategli dalle norme regolamentari in essere;
- provvede al rilascio di garanzie e alla concessione dei finanziamenti nei limiti di importo e di rischio autorizzati dal C.d.A. [con facoltà di demandare pro tempore tale deliberazione al Direttore Crediti (e/o al Vicedirettore Crediti, Responsabile Area Fidi), cui comunque non compete la sottoscrizione della relativa delibera fideiussoria regolata secondo il precedente art. 31];
- avanza motivate proposte al C.d.A. in merito alla politica commerciale, ed all'ammontare dei corrispettivi e delle competenze da imputare alle imprese per l'accesso alle prestazioni sociali;
- compie e/o dispone le operazioni di gestione non specificatamente riservate al C.d.A.

ARTICOLO 35

La Direzione della società e l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono competenza univoca del Direttore Generale, che esercita le funzioni direttamente ed attraverso il Comitato di Direzione, costituente il Team di direzione. Con il Direttore Generale che lo guida, fanno parte del Comitato di Direzione i Vicedirettori, i Direttori di specifici Servizi centrali (Crediti, Amministrazione, ecc.), il Responsabile della Comunicazione e del Personale dipendente (se in essere), la Responsabile della Segreteria Generale, nonché eventuali altri uno/due funzionari scelti e indicati dal Direttore Generale.

Comunque – di volta in volta – il Direttore Generale può delegare/modificare/implementare/ridurre l'attuazione di specifiche funzioni a un funzionario/collaboratore.

ARTICOLO 36

Il C.d.A. nomina due Vicedirettori. In caso di prolungata assenza del Direttore Generale, lo stesso (e/o il Presidente in caso di impedimento da parte del D.G.) indicherà quale Vicedirettore lo sostituirà pro tempore nelle sue funzioni.

Ulteriori eventuali mansioni - con eventuali deleghe ad personam - sono definite dal D.G. e comunicate al C.d.A. che ne prende atto.

CAPO VIII - DEL COLLEGIO SINDACALE

ARTICOLO 37

Il Collegio Sindacale è costituito da tre componenti effettivi e da due componenti supplenti, scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero della giustizia e nominati dalla Assemblea. Il Collegio Sindacale dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

ARTICOLO 38

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

In occasione della approvazione del bilancio di esercizio, il Collegio Sindacale, nell'ambito della relazione prevista dall'art. 2429, Cod. Civ., illustra specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

ARTICOLO 39

Il Collegio Sindacale è convocato dal Presidente del Collegio almeno una volta ogni novanta giorni, nonché:

- ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno;
- quando ne sia fatta richiesta da almeno uno dei componenti effettivi.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera, fax o posta elettronica, con comunicazione da spedirsi almeno tre giorni prima dell'adunanza e nei casi urgenti a mezzo telefono o lettera consegnata a mano, in modo che i Sindaci ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Il Collegio si riunisce nel luogo designato nell'avviso di convocazione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Sindaci in carica, e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale che, previa sottoscrizione degli intervenuti, deve essere trascritto nell'apposito libro sociale. Il componente dissenziente può far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

TITOLO V - DELLA CLAUSOLA COMPROMISSORIA E DEL COLLEGIO ARBITRALE

ARTICOLO 40

Qualsiasi controversia in dipendenza dei rapporti sociali e dell'applicazione od esecuzione del presente statuto che potesse insorgere fra la società, i soci, gli amministratori od i liquidatori, ad eccezione di quelle di competenza inderogabile dell'autorità giudiziaria, sarà deferita ad un Collegio Arbitrale. Il Collegio è costituito da tre Arbitri, nominati dal presidente dell'ordine dei Dottori Commercialisti di Torino su istanza della Parte più diligente.

ARTICOLO 41

Al Collegio Arbitrale sono devolute, in particolare, tutte le controversie relative alla ammissione, al recesso ed alla esclusione dei soci. Il ricorso al Collegio Arbitrale deve essere proposto, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o dalla conoscenza dell'atto che determina la controversia.

Gli Arbitri decidono in conformità al disposto dell'art. 36, D. Lgs. 17/01/2003, n. 5.

La decisione del Collegio Arbitrale deve essere emessa per iscritto e comunicata dal Presidente del Collegio alle Parti, non oltre sessanta giorni dalla data del ricorso.

TITOLO VI - ESERCIZIO SOCIALE, DESTINAZIONE DEGLI UTILI DI ESERCIZIO E COPERTURA DELLE PERDITE

CAPO I - DELL'ESERCIZIO SOCIALE

ARTICOLO 42

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, nel rispetto delle vigenti norme di legge, corredato dalla relazione nella quale, in aggiunta a quanto previsto dall'art. 2428, Cod. Civ., dovranno essere specificatamente indicati:

- i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari e mutualistici, in conformità con il carattere cooperativo della società, ai sensi dell'art. 2 della legge 31.1.1992 n. 59, nonché dell'art. 2545, Cod. Civ.;
- le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di soci, ai sensi dell'art. 2528, comma 5, Cod. Civ.

ARTICOLO 43

In considerazione degli scopi societari che escludono ogni fine di lucro speculativo, ed in conformità all'art. 2514, Cod. Civ., nonché alle altre vigenti norme di legge, al Confidi è fatto divieto di distribuire ai soci utili o avanzi di gestione di ogni genere e sotto qualsiasi forma.

Gli utili di esercizio, al netto dei contributi obbligatori e salve le eventuali ulteriori devoluzioni di cui alle vigenti norme di legge, sono dall'Assemblea attribuiti nella misura: a) del trenta per cento alla riserva legale; b) del restante settanta per cento alle riserve di cui all'art. 14, comma 1, lettera c).

ARTICOLO 44

È in ogni caso vietata, in conformità all'art. 2514, comma 1, lett. b), Cod. Civ., nonché alle altre vigenti norme di legge, la distribuzione delle riserve ai soci sia durante la vita sociale che al momento dello scioglimento del Confidi. Le perdite di esercizio vanno imputate al fondo di riserva di cui alla lettera c) del precedente art. 14, fondo che deve, ogni volta che si renda necessario, essere reintegrato con somme prelevate secondo il seguente ordine dai fondi di cui alle lettere d) e b) dello stesso articolo. In caso di esaurimento del fondo e di impossibilità di reintegrarlo secondo le modalità previste nel comma precedente, le perdite dovranno essere imputate al capitale sociale.

TITOLO VII - REQUISITI MUTUALISTICI E REGOLAMENTO INTERNO

ARTICOLO 45

Come espressamente previsto all'art. 3 comma 1° del presente Statuto Sociale, la cooperativa è basata sui principi della mutualità prevalente e non ha alcun fine di lucro, in conformità all'art. 2514, Cod. Civ.

ARTICOLO 46

Il funzionamento del Confidi, nonché l'applicazione e la migliore definizione di quanto contenuto nel presente statuto sono demandati ad un apposito Regolamento interno (Regolamento aziendale) compilato e/o implementato dal Consiglio di Amministrazione e approvato e/o ratificato, limitatamente all'Appendice, dalla Assemblea dei Soci alla prima adunanza.

TITOLO VIII - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 47

L'Assemblea che delibera lo scioglimento della Società procede alla nomina di uno o più liquidatori ai sensi di legge, scegliendoli preferibilmente tra i soci.

ARTICOLO 48

In caso di scioglimento della Società, il patrimonio residuo alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, dovrà essere devoluto, dedotte le azioni versate, a favore del Fondo di garanzia interconsortile ovvero dei Fondi di garanzia di cui alle vigenti norme di legge. I liquidatori dovranno in ogni caso notificare alla Giunta Regionale i motivi e le cause dello scioglimento della Società. Le clausole mutualistiche sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 49

È consentito che le riunioni degli organi collegiali si tengano per tele-conferenza o video-conferenza, a condizione che il Presidente possa compiere tutte le verifiche e gli adempimenti prescritti per la regolarità dell'adunanza collegiale e che tutti i partecipanti possano essere messi in grado di seguire la discussione, di interloquire in tempo reale sugli argomenti trattati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti; verificandosi tali presupposti l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario che redige il verbale sottoscritto da entrambi.

ARTICOLO 50

In virtù della fusione per incorporazione di Cogart CNA in Confidare ed esclusivamente fino al rinnovo dell'Organo Amministrativo - dunque pro tempore, ed in via transitoria fino all'Assemblea dell'aprile 2021 - il numero massimo di componenti il C.d.A. viene confermato in 13 membri: ciò ha consentito l'inserimento - attraverso nomina da parte della Assemblea ordinaria di Confidare - di tre nuovi consiglieri in rappresentanza dei Soci di Cogart CNA che si sono aggiunti ai dieci Amministratori già in carica in Confidare. Per quanto non contemplato dal presente statuto valgono le vigenti disposizioni di legge ed i disposti di Banca d'Italia: infatti, la società - in quanto Intermediario Finanziario vigilato - deve rispettare ogni disposto normativo espresso dalla Banca d'Italia. In caso di variazione delle normative richiamate dal presente Statuto, il richiamo deve intendersi effettuato alla normativa in vigore.

IL PRESENTE TESTO STATUTARIO SI COMPONE DI N.° 50 ARTICOLI